

**Legge di bilancio 2024  
(L. 30.12.2023 n. 213) -  
Principali novità**

## 1 PREMESSA

Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall'1.1.2024.

## 2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
<p data-bbox="308 752 344 779">++</p> <p data-bbox="228 1182 424 1240">Regolarizzazione del magazzino</p>	<p data-bbox="451 539 1369 669">A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.</p> <p data-bbox="451 685 655 712"><b>Ambito temporale</b></p> <p data-bbox="451 728 1369 786">La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").</p> <p data-bbox="451 801 676 828"><b>Soggetti interessati</b></p> <p data-bbox="451 844 1369 943">Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC <i>adopter</i>. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.</p> <p data-bbox="451 958 647 985"><b>Ambito oggettivo</b></p> <p data-bbox="451 1001 935 1028">L'adeguamento può riguardare le rimanenze:</p> <ul data-bbox="472 1037 1369 1135" style="list-style-type: none"><li>• dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;</li><li>• delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.</li></ul> <p data-bbox="451 1149 924 1176">Sono, invece, escluse le rimanenze relative:</p> <ul data-bbox="472 1184 1369 1310" style="list-style-type: none"><li>• alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;</li><li>• alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.</li></ul> <p data-bbox="451 1326 740 1352"><b>Modalità di adeguamento</b></p> <p data-bbox="451 1368 1238 1395">L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:</p> <ul data-bbox="472 1404 1369 1503" style="list-style-type: none"><li>• l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;</li><li>• l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.</li></ul> <p data-bbox="451 1518 1136 1545"><b>Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali</b></p> <p data-bbox="451 1561 1369 1619">Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:</p> <ul data-bbox="472 1628 1369 1753" style="list-style-type: none"><li>• dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;</li><li>• di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.</li></ul> <p data-bbox="451 1769 1369 1868">Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:</p> <ul data-bbox="472 1877 1369 1975" style="list-style-type: none"><li>• l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;</li><li>• il volume d'affari.</li></ul> <p data-bbox="451 1991 1369 2049">In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:</p>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);</li> <li>• il valore del bene eliminato.</li> </ul> <p><b>Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali</b></p> <p>In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.</p> <p><b>Modalità di adesione</b></p> <p>L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").</p> <p><b>Termini di versamento</b></p> <p>Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;</li> <li>• la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.</li> </ul> <p>In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• somme non pagate e dei relativi interessi;</li> <li>• sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.</li> </ul> <p>Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.</p> <p><b>Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP</b></p> <p>L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.</p> <p><b>Effetti dell'adeguamento</b></p> <p>La regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;</li> <li>• non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.</li> </ul> <p>I valori risultanti dall'adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;</li> <li>• nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">+</p> <p><b>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)</b></p> <p style="text-align: right;"><i>segue</i></p>	<p>Come accade ormai da qualche anno, viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p><b>Modalità di rivalutazione</b></p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p><b>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</b></p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p><b>Versamento dell'imposta sostitutiva</b></p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024;</li> <li>• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.</li> </ul> <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<p style="text-align: center;">--</p> <p style="text-align: center;"><b>Cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Plusvalenza</b></p>	<p>A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.</p> <p>In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p><b>Immobili esclusi</b></p> <p>Sono esplicitamente esclusi gli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisiti per successione;</li> <li>• che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.</li> </ul> <p><b>Modalità di determinazione dei costi inerenti</b></p> <p>Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;</li> <li>• se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.</li> </ul> <p>Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p><b>Applicazione dell'imposta sostitutiva</b></p> <p>Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.</p> <p>Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata</p>

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;">--</p> <p><b>Locazioni brevi - Aumento dell'aliquota al 26%</b></p>	<p>elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.</p> <p><b>Ambito oggettivo - Locazioni brevi</b></p> <p>Si definiscono "locazioni brevi" i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".</p> <p>Sono assimilati alle locazioni brevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);</li> <li>• i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).</li> </ul> <p><b>Natura imprenditoriale - Esclusione</b></p> <p>La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non è idonea, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo d'imposta. La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla "locazione breve" definita dall'art. 4 del DL 50/2017, nonché l'applicabilità della cedolare secca.</p> <p><b>Cedolare secca - Aliquota al 26%</b></p> <p>La legge di bilancio 2024 prevede che, dall'1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi". Pertanto, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;</li> <li>• si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;</li> <li>• non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa.</li> </ul> <p>In ogni caso, posto che l'aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall'1.1.2024 e la nuova norma specifica che la "riduzione" al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.</p> <p><b>Ritenuta del 21% a titolo di acconto</b></p> <p>La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:</p>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario;</li> <li>versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> <li>effettuare la relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98.</li> </ul> <p>La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d'imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell'IRPEF). Dall'1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.</p>
<p style="text-align: center;">--</p> <p style="text-align: center;"><b>Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus</b></p>	<p>Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale. Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.</p>
<p style="text-align: center;">--</p> <p style="text-align: center;"><b>Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"</b></p>	<p>A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici parlanti salirà dall'8% all'11%.</p> <p>La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in <i>"relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta"</i>.</p> <p>La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il <i>bonus casa 50%</i>, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. <i>"bonus barriere 75%"</i>, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.</p> <p>Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.</p>
<p style="text-align: center;">--</p> <p style="text-align: center;"><b>Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione</b></p>	<p>Dall'1.4.2024, <u>saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;</li> <li>dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;"><b>Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione</b></p>	<p>La soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 euro, per tutti i dipendenti;</li> <li>2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.</li> </ul> <p>Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;</li> <li>delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;"><b>Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato</b></p>	<p>L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.</p>
<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;"><b>Nuove aliquote</b></p>	<p>Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi <i>black list</i>. L'incremento delle aliquote si applica a partire</p>

Argomento	Descrizione
<p>per IVIE e IVAFE</p>	<p>dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.</p> <p><b>Nuova aliquota per l'IVAFA su prodotti finanziari in Stati black list</b></p> <p>L'IVAFA si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari". Ai fini dell'applicazione dell'IVAFA allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. "black list" di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.</p> <p>In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta <i>black list</i>. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFA non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.</p>
<p>--</p> <p><b>Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24</b></p>	<p>Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).</p> <p>In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall'1.7.2024.</p> <p><b>Ambito applicativo</b></p> <p>Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).</p> <p><b>Sanzione</b></p> <p>Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%. Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.</p> <p><b>Controlli preventivi</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni.</p>
<p>-</p> <p><b>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate</b></p>	<p>Viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.</p> <p><b>Compensazione dei crediti INPS e INAIL</b></p> <p>L'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.</p> <p><b>Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni</b></p> <p>Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.</p>

Argomento	Descrizione
	<p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.7.2024. In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>
<p><b>Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale</b></p>	<p>Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.</p> <p><b>Crediti INPS</b></p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dai datori di lavoro non agricoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>– a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;</li> <li>– dalla data di notifica delle note di rettifica passive;</li> </ul> </li> <li>• dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;</li> <li>• dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.</li> </ul> <p><b>Crediti INAIL</b></p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p><b>Decorrenza e disposizioni attuative</b></p> <p>La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>



Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;">—</p> <p><b>Pignoramento presso terzi - Efficiamento</b></p>	<p>Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo. L'Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta. La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p style="text-align: center;">—</p> <p><b>Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"</b></p>	<p>Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall'ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti. Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.</p> <p>Inoltre, viene preclusa la compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.</p> <p>Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).</p>
<p style="text-align: center;">+</p> <p><b>Aliquota IVA per i pellet</b></p>	<p>Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.</p>
<p style="text-align: center;">--</p> <p><b>Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia</b></p>	<p>È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;</li> <li>• le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);</li> <li>• i pannolini per bambini.</li> </ul> <p>È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</p>
<p style="text-align: center;">--</p> <p><b>Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile</b></p>	<p>Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, e per le coppette mestruali, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.</p>
<p style="text-align: center;">+</p> <p><b>IMU - Enti non commerciali esenti per gli immobili concessi in comodato o inutilizzati</b></p>	<p>Viene precisato che l'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all'esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell'ente non commerciale si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "posseduti" anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all'ente concedente, a condizione che l'ente comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali;</li> <li>• "utilizzati" anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle predette attività.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Credito d'imposta autotrasportatori merci conto terzi</b></p>	<p>Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Credito d'imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici - Proroga</b></p>	<p>Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell'art. 188 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.</p>
<p><b>Crediti d'imposta per il cinema - Modifiche alla disciplina</b></p>	<p>Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016. Per i soggetti incaricati della certificazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele rilasciata.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Legge Sabatini - Rifinanziamento</b></p>	<p>In relazione alla c.d. "nuova Sabatini", di cui all'art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Contratti di sviluppo - Rifinanziamento</b></p>	<p>Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale. Il Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Fondo crescita sostenibile - Rifinanziamento</b></p>	<p>La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del DL 83/2012, viene incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Fondo per le emergenze in agricoltura</b></p>	<p>È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo per sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili.</p> <p>Si demanda al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Proroga per l'accesso al Fondo di garanzia prima casa</b></p>	<p>Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all'art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.</p> <p>L'agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui: giovani coppie; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.</p>

Argomento	Descrizione
	<p><b>Finanziamenti con TEG superiore al TEGM</b></p> <p>Il differimento sino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all'art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021. Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando – fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96.</p>
<p style="text-align: center;">+</p> <p><b>Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose</b></p>	<p>Per l'anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 € annui (lett. a);</li> <li>• 4 figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 € annui (lett. b);</li> <li>• 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 € annui (lett. c).</li> </ul> <p>Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all'80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31.1.2024 e fino al 31.12.2024, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'80% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. a);</li> <li>• l'85% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. b);</li> <li>• il 90% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. c).</li> </ul> <p><b>Finanziamenti con TEG superiore al TEGM</b></p> <p>Si prevede che, in presenza delle previste condizioni, sia possibile presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><b>Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo</b></p> <p>Viene prevista la permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo per la prima casa, per il 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie;</li> <li>• e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.</li> </ul> <p>La suddetta previsione interessa tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ivi compresi i suddetti nuclei familiari.</p>
<p style="text-align: center;">+</p> <p><b>Bonus asili nido</b></p>	<p>Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. "bonus asili nido"), introdotto dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall'1.1.2016.</p> <p>Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l'importo del <i>bonus</i> in esame per i bambini nati a decorrere dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 €, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. "bonus secondo figlio").</p> <p>La norma aumenta a 2.100 euro l'importo di tale incremento con riferimento ai nati dall'1.1.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro;</li> <li>• in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni,</li> </ul> <p>con la conseguenza che, dal 2024, l'importo del <i>bonus</i> per tali soggetti arriverà a 3.600 euro. Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l'importo resta fermo a 1.500 euro l'anno.</p>

Argomento	Descrizione
<b>+</b> <b>Riduzione del ca- none RAI</b>	Scende da 90 a 70 euro annui il canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024.
<b>+</b> <b>Rinvio di “<i>plastic tax</i>” e “<i>sugar tax</i>”</b>	È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.7.2024 delle disposizioni relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “<i>plastic tax</i>”);</li> <li>• all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “<i>sugar tax</i>”).</li> </ul>

### 3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA **(FARE RIFERIMENTO AL SETTORE PAGHE E/O EPASA)**

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
<b>+</b> <b>Proroga dell'ISCRO per il 2024</b>	<p>Si riconosce ancora per tutto il 2024 l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.</p> <p>L'indennità in questione viene riconosciuta ai predetti liberi professionisti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>• non sono beneficiari dell'Assegno di inclusione;</li> <li>• hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;</li> <li>• hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;</li> <li>• sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;</li> <li>• sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.</li> </ul> <p>La medesima disposizione stabilisce poi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i requisiti della mancata titolarità di pensioni dirette, di non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non essere beneficiari di Assegno di inclusione devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità;</li> <li>• la cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.</li> </ul> <p>La domanda di accesso all'ISCRO va presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.</p> <p>L'erogazione dell'indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale.</p>
<b>+</b> <b>Proroga della CIGS per le imprese in crisi</b>	Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale</b></p>	<p>Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del DLgs. 148/2015.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Indennità per i lavoratori dei call center</b></p>	<p>Viene disposto, anche per l'anno 2024, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei <i>call center</i> di cui all'art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico</b></p>	<p>Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.</p> <p>In particolare, si prevede che, per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzando anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie. Sia l'Agenzia delle Entrate che l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione</b></p>	<p>In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l'1.1.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria;</li> <li>• né soggetti ad alcun obbligo contributivo.</li> </ul> <p>Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all'1.1.96 determinerà l'annullamento d'ufficio del riscatto in argomento, con conseguente restituzione dei contributi.</p> <p><b>Misura e versamento dell'onere di riscatto</b></p> <p>La facoltà di riscatto in parola potrà essere esercitata a domanda dell'assicurato (o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado) e il relativo onere verrà determinato valutandolo con il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. Il versamento dell'onere per il riscatto in commento potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30€, senza applicazione di interessi.</p> <p><b>Disposizioni per i lavoratori del settore privato</b></p> <p>Per i lavoratori del settore privato, l'onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Modifica alla disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata</b></p>	<p>Viene modificata, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95, la disciplina dei requisiti richiesti per l'accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e dei requisiti, del termine di decorrenza e della misura del trattamento di pensione anticipata.</p> <p><b>Modifica dei requisiti per i trattamenti di vecchiaia</b></p> <p>Viene ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia. Nel dettaglio, il valore minimo, in precedenza pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale, viene fissato nella misura pari a quest'ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0). Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.</p> <p><b>Modifiche dei requisiti per i trattamenti di pensione anticipata</b></p> <p>Sempre con riferimento ai lavoratori con contribuzione successiva al 31.12.95, si modifica l'art. 24 co. 11 del DL 201/2011, laddove si consente loro il pensionamento</p>

Argomento	Descrizione
	<p>anticipato a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento, nonché a condizione che sussistano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un determinato requisito anagrafico (attualmente pari a 64 anni);</li> <li>• un'anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni.</li> </ul> <p>Per tale tipologia di pensione anticipata, l'importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell'assegno sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini;</li> <li>• 2,8 volte per le donne con un figlio;</li> <li>• 2,6 volte per le donne con almeno due figli.</li> </ul> <p>Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia.</p> <p>La stessa disposizione stabilisce poi che il trattamento di pensione anticipata in argomento decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.</p>
<p>Misure di flessibilità in uscita</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>segue</p>	<p>Per l'anno 2024 si modifica in senso restrittivo l'uscita anticipata dal lavoro con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Ape sociale ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016;</li> <li>• alla c.d. "Opzione donna" di cui all'art. 16 del DL 4/2019;</li> <li>• alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103") ex art. 14.1 del DL 4/2019.</li> </ul> <p><b>Ape sociale</b></p> <p>L'Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall'art. 1 co. 179 della L. 232/2016, è un'indennità erogata dall'INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.</p> <p>Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;</li> <li>• l'incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.</li> </ul> <p>Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.</p> <p><b>Opzione donna</b></p> <p>Con riferimento all'anticipo pensionistico "Opzione donna" ex art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.</p> <p>Si consente così l'accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (<i>caregiver</i>, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;</li> <li>• un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.</li> </ul> <p><b>Pensione anticipata flessibile ("Quota 103")</b></p> <p>Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103"), richiedibile da coloro con un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.</p> <p>Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell'assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. "finestre" di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti</p>

Argomento	Descrizione
	<p>nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l'assegno di pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo;</li> <li>• il suo valore massimo fino all'età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in "Quota 103", gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.</p> <p>Inoltre, i dipendenti pubblici che maturano dall'1.1.2023 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati entro il 31.12.2023, e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024.</p>
<p style="text-align: center;"><b>+</b></p> <p><b>Rivalutazione dei trattamenti pensionistici</b></p>	<p>Per l'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 34 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.</p> <p>Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, l'indicizzazione trova attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura dell'85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;</li> <li>• nella misura del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;</li> <li>• nella misura del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;</li> <li>• nella misura del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;</li> <li>• nella misura del 22%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
+ <b>Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE</b>	Viene prevista, relativamente alla determinazione dell'ISEE, l'esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
+ <b>Conversione dei permessi di soggiorno per i rifugiati ucraini</b>	A richiesta dell'interessato, i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei rifugiati ucraini possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro per l'attività effettivamente svolta, con successiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 2-ter del DLgs. 25.7.98 n. 286.

## 4 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
- - -  <b>Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti</b>	<p><b>Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con sede legale in Italia;</li> <li>• aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.</li> </ul> <p>L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.</p> <p>La polizza copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);</li> <li>• direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</li> </ul> <p><b>Se l'obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.</b></p> <p><b>Condizioni del contratto</b></p> <p>Le compagnie assicurative devono applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;</li> <li>• premi proporzionali al rischio.</li> </ul> <p>Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.</p> <p>Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.</p> <p><b>Decreto attuativo</b></p> <p>Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.</p>



Argomento	Descrizione
<p align="center">- <b>Contributo per l'attività ispettiva sulle imprese sociali</b></p>	<p>Viene modificato l'art. 15 del DLgs. 112/2017, che regola le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sugli enti aventi la qualifica di impresa sociale, stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il decreto del Ministero del Lavoro, attuativo dei controlli sulle imprese sociali, deve definire non solo le forme, i contenuti, le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali ed il contributo da porre a loro carico, ma anche la destinazione dei contributi raccolti;</li> <li>• le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione delegata allo svolgimento dei controlli sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, tramite decreto del Ministero dell'Economia, riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro per il successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati.</li> </ul>

## ASPETTI RIGUARDANTI IL LAVORO

Ecco le prime indicazioni relative alla Legge di Bilancio e al Decreto legislativo relativo alla Delega Fiscale, indicazioni alle quali seguiranno poi informazioni più dettagliate.

### Legge di Bilancio 2024

Salvo specifiche decorrenze previste dalle singole disposizioni, la Legge di bilancio 2024 è in vigore dal 1° gennaio 2024.

- per i periodi di paga dall'1/1/2024 al 31/12/2024, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, della quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico dei lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, in misura pari al 6% o 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, al netto del rateo di tredicesima, non ecceda l'importo mensile di, rispettivamente, 2.692, ovvero 1.923 euro;
- limitatamente al periodo d'imposta 2024, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, delle spese per l'affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico;
- per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%;
- dall'1/1/2024 al 30/6/2024, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, escluso dalla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato occupati negli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande e nel comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, che, nel periodo d'imposta 2023, siano titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro;

- ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) successivamente al 31/12/2023, il congedo parentale, fruibile, in alternativa tra i genitori, entro il 6° anno di vita del bambino, è indennizzato in misura pari:
  - all'80%, nel limite massimo di 1 mese;
  - al 60%, nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80%, per il solo anno 2024;
- per i periodi di paga dall'1/1/2024 al 31/12/2026, alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato e madri di almeno 3 figli, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'IVS a loro carico, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo; lo stesso esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dall'1/1/2024 al 31/12/2024, anche alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato e madri di due figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; sono, in ogni caso, escluse le lavoratrici domestiche;
- ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate e vittime di violenza, beneficiarie, anche nell'anno 2023, del c.d. reddito di libertà, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile; l'esonero spetta: - in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 24 mesi;
- in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, per 12 mesi, elevati fino a 18 mesi, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato.

#### Decreto legislativo di riforma fiscale

Per quanto di interesse dei datori di lavoro/sostituti di imposta, si segnalano le seguenti disposizioni:

- **revisione della disciplina IRPEF**

- aliquote IRPEF

*La norma deroga, per il solo periodo d'imposta 2024, ai criteri di determinazione dell'IRPEF dettati dall'art. 11 Tuir. Per il 2024 sono previste le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro di reddito, aliquota del 23%;*

*b) oltre 28.000 e fino a 50.000 euro di reddito, aliquota del 35%;*

*c) oltre 50.000 euro di reddito, aliquota del 43%.*

- Detrazione per produzione reddito

*Viene aumentata, sempre e solo per l'anno 2024, da 1.880 a 1.955 euro la detrazione spettante in caso di produzione di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati, ove il reddito complessivo non ecceda 15.000 euro.*

- **Trattamento integrativo della retribuzione**

*In via correlata viene anche modificato, per il periodo d'imposta 2024, il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo della retribuzione, prevedendo una modifica della condizione di capienza dell'imposta lorda.*

- **Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali.**
- **Adeguamento delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF.**
- **Maxi-deduzione per nuove assunzioni incrementalì.**

Il decreto è in vigore dal 31/12/2023 e produce effetti per l'anno d'imposta 2024: in particolare, le revisioni e le nuove discipline introdotte con tale decreto opereranno solo per quest'anno in quanto, nelle previsioni del Governo, la modifica dell'Irpef e degli incentivi alle imprese avverrà gradualmente tramite un processo con riferimento al quale l'attuale riforma rappresenta esclusivamente il primo passo.